

deliberazione n. 64

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
DEL SISTEMA SCOLASTICO MARCHIGIANO PER L'ANNO SCOLASTICO 2008/2009
ARTICOLO 138, DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 2 OTTOBRE 2007, N. 79

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 61/07, a iniziativa della Giunta regionale "Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema scolastico marchigiano per l'anno scolastico 2008/2009. Articolo 138, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" dando la parola al

Consigliere di maggioranza Adriana Mollaroli e al Consigliere di minoranza Francesco Massi Gentiloni Silveri relatori della I Commissione consiliare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il d.p.r. 18 giugno 1998 n. 233 "Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di istituto" ed in particolare l'articolo 2 e l'articolo 3;

Visto l'articolo 4, comma 2, del sopra citato d.p.r. 233/1998 che attribuisce agli enti locali le competenze di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche con personalità giuridica e autonomia, previa intesa con le istituzioni scolastiche interessate;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, articoli 138 e 139, che definisce compiti e funzioni attribuiti alle Regioni e agli enti locali in materia di istruzione scolastica;

Visto l'articolo 138 del sopra citato d.lgs. 112/1998, comma 1, lettere a) e b);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Visto l'articolo 13 riguardante le "Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica" della legge 2 aprile 2007, n. 40;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

Visto il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 concernente: "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 53/2003";

Vista la propria deliberazione 9 febbraio 2000, n. 297 concernente: "Approvazione del piano regionale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nella

Regione Marche, d.p.r. 18 giugno 1998, n. 233" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la propria deliberazione 1° ottobre 2003, n. 105 concernente: "Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema scolastico marchigiano per l'anno scolastico 2004/2005, articolo 138 del d.lgs. 112/1998" con la quale la Regione ha definito gli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 138 del d.lgs. 112/1998 individuandoli nei bacini dei Centri per l'impiego, istituiti dalla Giunta regionale con deliberazione dell'11 ottobre 1999, n. 2498, modificata con deliberazione del 30 gennaio 2001, n. 202;

Acquisito il parere del gruppo tecnico di lavoro, istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 1° aprile 2003, n. 454, in data 12 giugno 2007;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio istruzione, formazione e lavoro, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Vista la proposta della giunta regionale n. 61 del 6 luglio 2007;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare l'allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto concernente: "Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema scolastico marchigiano per l'anno scolastico 2008/2009, articolo 138, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva"

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Bucciarelli

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Michele Altomeni

**LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
DEL SISTEMA SCOLASTICO MARCHIGIANO PER L'ANNO SCOLASTICO
2008/2009**

1. Premessa

Il presente atto è predisposto in una fase di transizione, alla vigilia di un nuovo ciclo di politiche riformatrici che hanno investito il mondo della scuola e che inevitabilmente comporteranno innovazioni nelle pratiche, nei comportamenti e nell'agire strategico dei soggetti istituzionali e sociali interessati alla politica dell'istruzione e della formazione.

I cambiamenti riguarderanno principalmente:

- il riordino e il potenziamento dell'istruzione tecnica e professionale (art. 13 legge 2 aprile 2007 n. 40);
- la riorganizzazione degli IFTS e la creazione degli Istituti tecnici superiori e dei Poli tecnico professionali di cui all'art.13 della legge 2 aprile 2007, n. 40 e all'art. 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la riorganizzazione e la trasformazione dei Centri territoriali permanenti in Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (art.1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n 296);
- l'individuazione delle condizioni strutturali ed organizzative ottimali per la realizzazione della generalizzazione della scuola dell'infanzia e il suo collegamento con i servizi educativi della prima infanzia (art. 1, comma 630, legge 27 dicembre 2006, n 296).
- l'attuazione del decreto ministeriale 22 agosto 2007 , n. 139" Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Conseguentemente le linee guida proposte con il presente atto potranno essere oggetto di successive verifiche e variazioni alla luce dei nuovi scenari relativi al sistema dell'istruzione e dell'istruzione e la formazione professionale che verranno definiti con i decreti attuativi previsti dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40.

Inoltre, l'articolo 27, comma 4, del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40 stabilisce: *"Le prime classi dei percorsi liceali ed il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009/2010, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, di competenza del MPI, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l'autonomia scolastica".*

Per le motivazioni sopra descritte le richieste di modifiche alla organizzazione dell'attuale rete scolastica intese sia come variazioni del dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome e sia come istituzione, soppressione di indirizzi di studio debbono scaturire da specifiche e motivate contingenze.

2. Programmazione rete scolastica

La Regione con la presente deliberazione definisce criteri e modalità per le operazioni di modifica al dimensionamento delle autonomie scolastiche e degli indirizzi di studio ordinamentali per l'anno scolastico 2008/2009 al fine di realizzare condizioni ottimali omogenee per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2008/2009.

Le operazioni sopra descritte consistono:

- A. nelle variazioni del dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome (articolo 4, comma 2, del d.p.r. 233/1998) e cioè: istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di istituzioni scolastiche autonome;
- B. nell'istituzione, soppressione di indirizzi di studio.

3. Procedure

a) Variazioni dimensionamento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

I *Comuni* interessati a variazioni al dimensionamento delle istituzioni scolastiche riguardanti la scuola dell'infanzia e il primo ciclo d'istruzione nell'ambito del proprio territorio predispongono appositi piani secondo le modalità di cui al punto c).

Le *Province* interessate a variazioni al dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo d'istruzione nell'ambito del proprio territorio predispongono appositi piani secondo le modalità di cui al punto c).

Le operazioni debbono essere valutate in base:

- alle esigenze di razionalizzazione e riequilibrio del territorio;
- alle esigenze di maggiore funzionalità organizzativa e didattica;
- alla migliore fruibilità del servizio;
- alla economicità nell'utilizzo delle risorse;
- alle previsioni e proiezioni demografiche relative agli alunni in età corrispondente al ciclo di istruzione;
- ai parametri stabiliti all'articolo 2 del d.p.r. 233/1998. In particolare si sottolinea quanto specificato al comma 2 dell'articolo 2 *"... per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali"* e al comma 3 dell'articolo 2: *"Nelle piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, gli indici di riferimento previsti dal comma 2 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, o per gli istituti di istruzione secondaria superiore che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo, previsti dal comma 2; nelle località sopra indicate che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono, altresì, essere costituiti"*

istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado. L'indice massimo (900 alunni) di cui al comma 2 può essere superato nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico";

- alla individuazione di condizioni strutturali ed organizzative ottimali per il consolidamento e l'istituzione degli istituti comprensivi.

Si fa presente che la risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle Province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai Comuni, ai sensi dell'articolo 139, comma 3, del d.lgs. 112/1998.

b) Variazioni indirizzi di studio

I *Comuni* interessati all'istituzione, alla soppressione di indirizzi di studio delle istituzioni scolastiche autonome riguardanti il primo ciclo di istruzione nell'ambito del proprio territorio predispongono appositi piani secondo le modalità di cui al punto c).

Le *Province* interessate all'istituzione, alla soppressione di indirizzi di studio delle istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo di istruzione nell'ambito del proprio territorio predispongono appositi piani secondo le modalità di cui al punto c).

Le operazioni di istituzione o di soppressione di indirizzi di studio devono essere finalizzate:

- a rispettare le vocazioni culturali, produttive, formative ed occupazionali espresse dal territorio;
- a conseguire una più razionale ed efficace distribuzione dell'offerta formativa sul territorio dell'ambito funzionale di riferimento;
- a garantire l'esercizio del diritto di scelta degli studenti e delle loro famiglie;
- a rispettare le dinamiche demografiche riferite: alla fascia di età corrispondente al ciclo primario e secondario, e ai flussi di iscrizione per le diverse tipologie di indirizzi di studio registrati nel triennio precedente;
- a verificare e garantire la disponibilità di strutture e di attrezzature necessarie per l'attivazione dei nuovi indirizzi di studio e l'adeguatezza della rete dei trasporti.

Le *Province*, inoltre, nel valutare le proposte devono tenere conto:

- della presenza, nella scuola secondaria superiore richiedente, di indirizzi e sperimentazioni affini;
- dell'esistenza di indirizzi affini o uguali nell'ambito funzionale.

Ciascuna *Provincia* deve raccordarsi con le Province limitrofe per verificare l'esistenza di indirizzi affini o uguali nelle aree geograficamente situate in prossimità dei confini.

Le *Province*, inoltre, devono verificare che i nuovi indirizzi di studio, di cui si richiede l'approvazione alla Regione, non riguardino indirizzi sperimentali, ma indirizzi a carattere ordinamentale.

Le operazioni di dimensionamento, come pure quelle relative alla soppressione e alla istituzione di nuovi indirizzi di studio, devono essere predisposte da Comuni e Province tramite un ampio ed

efficace sistema di concertazione con la componente scuola, con le istituzioni scolastiche interessate, all'interno di ciascun ambito funzionale e con gli Uffici scolastici provinciali.

Tale concertazione deve essere documentata con verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

c) Atti deliberativi e scadenze

I *Comuni*, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, adottano i piani relativi al dimensionamento e agli indirizzi di studio con apposito atto deliberativo, previa acquisizione dei pareri obbligatori:

- a) delle istituzioni scolastiche coinvolte, espresso con atti degli Organi collegiali;
- b) della Conferenza dei Sindaci dell'ambito funzionale di appartenenza. Tale Conferenza è convocata dal Sindaco del Comune capofila, ed il parere è annotato nel verbale della riunione.

I *Comuni* trasmettono gli atti di cui sopra alla Provincia di appartenenza, nei tempi stabiliti dalla Provincia stessa.

Le *Province* predispongono gli atti di programmazione della rete scolastica per le istituzioni scolastiche di loro competenza previo parere obbligatorio degli organi collegiali delle stesse.

Le *Province* adottano i Piani provinciali di programmazione della rete delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

I piani provinciali devono comprendere:

- i piani approvati dai Comuni che hanno proposto variazioni alla loro rete scolastica con relativa istruttoria per ciascuna variazione richiesta, le delibere degli organi collegiali delle scuole e il parere della Conferenza dei Sindaci;
- per le determinazioni di competenza della Provincia, le delibere degli organi collegiali delle scuole.

Il piano provinciale, prima dell'approvazione, deve essere sottoposto a concertazione con le parti sociali presenti nel territorio provinciale. Sullo stesso deve essere acquisito il parere della Conferenza provinciale delle autonomie.

I verbali di concertazione devono essere allegati al piano provinciale.

Le *Province* trasmettono i piani provinciali di programmazione della rete scolastica alla Regione e all'Ufficio scolastico regionale entro il **10 novembre**.

Sulla base dei piani provinciali e del parere dell'Ufficio scolastico regionale, la Giunta regionale predispose il piano regionale della rete scolastica e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

Le *Province* e i *Comuni* sulla base del piano regionale della rete scolastica, approvato con deliberazione del Consiglio regionale, adottano gli atti di competenza in base all'articolo 139, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 112/1998.